



Verbale dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione "MADONE 2.0"

N°06 - Data: 23/10/2023

In data 23 Ottobre 2023 alle ore 20:30 si è riunita in Via Pavese n. 13 a Madone, su invito del Presidente, l'Assemblea STRAORDINARIA dei Soci dell'Associazione "MADONE 2.0".

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 12 del vigente Statuto Sociale, il Sig. Sangalli Natale. Verbalizza la Sig.ra Sangalli Giuseppina (Segretario).

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto inviato ai Soci come previsto all'Art. 7 dello Statuto e contenente il seguente Ordine del Giorno (O.d.G.):

1) Approvazione Nuovo Statuto che andrà a sostituire quello precedente, firmato dai soci fondatori il giorno 12 Giugno 2021 e depositato presso l'Agenzia delle Entrate in data 30 Giugno 2021, PER ISCRIZIONE AL RUNTS.

2) Varie ed eventuali;

e che sono presenti n. 9 soci su n. 10 iscritti all'Associazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto Sociale per la validità dell'Assemblea di 2^a CONVOCAZIONE convocazione per discutere e deliberare.

Il presidente prende la parola per la discussione dell'Ordine del Giorno.

1. Primo punto all'Ordine del Giorno: Approvazione Nuovo Statuto che andrà a sostituire quello precedente, firmato dai soci fondatori il giorno 12 Giugno 2021 e depositato presso l'Agenzia delle Entrate in data 30 Giugno 2021, PER ISCRIZIONE AL RUNTS.

Dopo una dettagliata spiegazione di tutti gli articoli del nuovo statuto, soffermandosi in particolare sulle modifiche di alcuni di questi rispetto a quello del vigente, il presidente pone a votazione l'avallo del documento da parte degli associati presenti. L'assemblea con il voto favorevole di 9 soci su 9 presenti, approva l'istituzione

Natale Sangalli

Giuseppina Sangalli

DEL NUOVO STATUTO

2. Secondo punto all'Ordine del Giorno: Varie ed Eventuali.

ALLA DOMANDA DEL PRESIDENTE NESSUNO HA CHIESTO
PAROLA

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta
l'Assemblea alle ore 22,15 previa stesura, lettura e approvazione del presente
verbale.

Il Segretario

Sangalli Giuseppe

Il Presidente

Roberto Sangalli

COGNOME e NOME SOCIO	FIRMA PRESENZA	NOTA
Sangalli Natale	<u>Roberto Sangalli</u>	
Tironi Claudio		ASSENTE GIUSTIFICATO
Sangalli Giuseppina	<u>Sangalli Giuseppina</u>	
Malvestiti Vincenzo	<u>Vincenzo Malvestiti</u>	
Scotti Giuseppina	<u>Scotti Giuseppina</u>	
Ceresoli Bruno	<u>Bruno Ceresoli</u>	
Ghislandi Luigi	<u>Ghislandi Luigi</u>	
Mazzola Michele	<u>Mazzola Michele</u>	
Locatelli Andrea	<u>Locatelli Andrea</u>	
Scotti Maria Grazia	<u>Scotti M. Grazia</u>	



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "MADONE 2.0 ODV"

STATUTO

Art. 1- Denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata "Madone 2.0", in forma di Organizzazione di Volontariato (ODV), in breve "MADONE 2.0 ODV". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'associazione indica gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale in via Patrioti n°7, presso "Casa delle Associazioni" nel Comune di Madone (BG) e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, intende promuovere coesione fra i residenti del Comune di Madone, stimolando le relazioni tra le persone che lo abitano, rafforzando il senso di comune appartenenza e di partecipazione; a questo fine opera perché, anche attraverso un lavoro di ricerca storico-sociale, i residenti colgano il valore delle radici comunitarie del Comune. Favorendo un maggior senso di appartenenza, l'Associazione intende operare per l'incontro e lo scambio tra le generazioni e per un dialogo collaborativo con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado, le altre agenzie sociali ed educative presenti nel territorio e in quelli limitrofi, al fine di promuovere iniziative di solidarietà, di utilità sociale e di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale sia materiale che immateriale, anche tramite opportune forme di convenzionamento.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'ART. 5 del D.lgs. 117/2017 comma 1, lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;





[Handwritten signature]



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

➤ j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni

2. In particolare l'Associazione, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività si propone di :

- Effettuare attività di recupero, digitalizzazione gratuita e archiviazione di vecchi filmati, fotografie e audio in formato analogico riguardanti o collegate al paese di Madone, alla sua storia, ai suoi luoghi, ai suoi eventi, alla sua gente e ai suoi usi e costumi;
- Divulgare su internet, previa autorizzazione degli autori e delle persone riprese, attraverso un proprio portale ed una Web TV, contenuti digitali e analogici (precedentemente convertiti) riguardanti o collegati al paese di Madone, alla sua storia, ai suoi luoghi, ai suoi eventi, alla sua gente e ai suoi usi e costumi. Questo materiale verrà recuperato dai privati cittadini, dalle TV, dalle radio e dai giornali/libri/riviste di livello locale, provinciale, regionale e nazionale;
- Realizzare gratuitamente per la pubblicazione sul web, rubriche e documentari riguardanti o collegati al paese di Madone, alla sua storia, ai suoi luoghi, ai suoi eventi, alla sua gente e ai suoi usi e costumi, partendo dai suggerimenti dei soci e/o dai cittadini, oppure prendendo spunto dal materiale raccolto;
- Dare voce, sempre attraverso il sito e/o la Web TV, alle varie associazioni Non Profit del territorio e alle loro iniziative;
- Dare voce, sempre attraverso il sito e/o la Web TV, alle figure di rilievo del territorio; nello specifico al Sindaco (o suo delegato), ai Medici, al Parroco (o suo delegato) e al Comandante della Polizia Locale;
- Realizzare Dirette gratuite, da diffondere tramite Web TV, di eventi di rilievo e di pubblico interesse riguardanti o collegati al paese di Madone e/o alla sua gente;
- Dare spazio attraverso la Web TV a tutti quei cittadini talentuosi (residenti o ex abitanti) i quali gratuitamente e tramite video, metteranno al servizio degli altri le loro capacità e/o conoscenze nei più svariati campi;
- Proporre e/o adottare le idonee tecnologie informatiche finalizzate a migliorare i servizi e/o gli strumenti offerti ai madonesi.

3. A tal fine l'Associazione, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale – prevalentemente in favore di terzi - le attività di cui ai commi precedenti , avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività

Stampa
San Paolo
Circolo



Handwritten signature and date: 12/10/1911

di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del terzo settore.
3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun socio ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati





dall'Assemblea.

2. La quota sociale, se prevista, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, pena la decadenza della qualifica di socio.

3. Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

4. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

5. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

6. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare ogni anno la quota associativa secondo l'importo e nei termini stabiliti dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

2. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, o abbia danneggiato moralmente o materialmente in modo grave l'associazione, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, il Consiglio





direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto, se prevista.

4. La perdita di qualifica di socio è deliberata dal Consiglio direttivo.

5. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione del socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea dei soci mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea, nonché nei limiti e in conformità con quanto previsto dal D.Lgs.117/2017, art. 17 comma 4. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli Organi Sociali hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.





2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di un socio.
5. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista, hanno diritto di partecipare all'Assemblea.
6. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri soci; i diversi generi dovranno essere adeguatamente rappresentati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o proposte per provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci avanzate dal Consiglio direttivo, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno



2010
1. Ponte



una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite raccomandata A/R o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

4. In deroga al comma precedente, in caso di urgenza, l'Assemblea può inoltre essere convocata mediante avviso inviato ai soci con i già citati mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

5. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, su invito di chi presiede l'Assemblea, possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci in proprio o per delega e in seconda convocazione, con la presenza del 50%+1 dei soci in proprio o per delega. Qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga la quota minima di soci in proprio o per delega, la riunione verrà rimandata ad una data successiva con almeno 10 giorni di distanza.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non possono votare.

8. i Soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.





[Handwritten signature]

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci. Il numero totale di Consiglieri viene definitivamente approvato da una deliberazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'inizio del nuovo mandato.

4. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

5. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro esercizi e possono essere rieletti per cinque mandati.

Art. 16 - Competenze del Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il conto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;



10/11/2011
10/11/2011
10/11/2011



- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni al Consiglio direttivo e alle Assemblee;
- p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo Sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti (o quando sono presenti tutti i membri, nel caso in cui i componenti del Consiglio direttivo siano tre). Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà del Consiglio direttivo cessino dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio direttivo che deve essere rinnovato.

2. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite raccomandata A/R oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico (con ricevuta di ritorno) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro





[Handwritten signature]

volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica per quattro esercizi e può essere confermato in via consecutiva quattro volte.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 23 comma 5.

Art. 20 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione secondo le indicazioni del

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Roberto Longo", is written over a light blue horizontal line.



[Handwritten signatures]

Consiglio Direttivo, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone in termini contabili il bilancio anche nella forma del rendiconto finanziario per cassa, nonché il bilancio di previsione, e segue in genere l'esecuzione degli adempimenti finanziari e amministrativi. Il Tesoriere custodisce i fondi dell'Associazione e ne gestisce la cassa in armonia e in conformità con quanto previsto da un Regolamento specifico.

Art. 21 – Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Art. 22 – Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.
2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.





[Handwritten signature]

Art. 23 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

3. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 24 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali e contributi degli associati;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D.lgs.117/2017;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.lgs.117/2017;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs.117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

2. Non sono ammessi contributi da parte di aziende, esercizi commerciali o qualsiasi altro ente a scopo di lucro e contributi privati finalizzati al profitto personale.

3. L'Associazione utilizzerà i 4/5 delle risorse economiche raccolte per le finalità della stessa. Queste risorse andranno a coprire i costi di gestione, l'acquisto di strumenti



in
an
p
1/2



necessari per la realizzazione dei progetti e i rimborsi spese dei soci come stabilito all'Art.9. L'Associazione donerà il restante quinto ad una o più associazioni con finalità sociali o di servizio alla persona operanti sul territorio. La scelta di questo o questi enti verrà effettuata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Scritture contabili

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste (VOCE) di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.





2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione e scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio residuo è devoluto ai seguenti enti e secondo le seguenti modalità: Ad un ente culturale di Madone e/o operante nella ricerca, nel recupero e nella conservazione di materiale storico/locale del territorio; fermo restando che rivesta la qualifica di ente del Terzo Settore, tutti gli audiovisivi, i documenti raccolti o autoprodotti e tutti gli strumenti acquistati per il conseguimento delle finalità associative; Ad altri enti del Terzo Settore operanti sul territorio di Madone in ambito sociale e/o di servizio alla persona, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale: Tutte le risorse economiche rimanenti al momento dello scioglimento. L'eventuale scelta di questi enti del Terzo Settore verrà effettuata nella riunione straordinaria di scioglimento o estinzione dell'associazione.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente statuto entrerà in vigore a fare data dall'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Terzo Settore (RUNTS).



UFFICIO LOCALE DI PIEVE SAN PIETRO
E' copia conforme all'atto qui rogato.
in data 25/10/23 al n° 833
del 3
atto esente
completato da originale e n° 1
Mogoli. Si rilascia a richiesta di
Dignori SANGANI NARAU
per gli atti concernenti la legge

Il Funzionario
Arianna Casaburi



838 23/10/23
otto domini
2

Salvatore Nanni

23/10/23
Salvatore Nanni